

Condizioni Generali di Contratto (CGC) per la disciplina delle attività e/o dei servizi di trasporto alternativo del gas naturale liquefatto e di bilanciamento del servizio di trasporto, strumentali all'immissione della materia prima nelle reti di distribuzione nella Regione Sardegna

Premessa

Energie Rete Gas (di seguito: "ERG" o "Società") svolge l'attività di trasporto alternativo del gas naturale (ed è titolare degli asset di stoccaggio e rigassificazione locali) in Sardegna, come riportato sul sito internet di ERG (<https://www.italiaenergetica.com/metano/trasporto-gas/>) attuando, ove applicabili, le clausole contenute nel "Codice di Rete Trasporto".

Stanti, infatti, le attuali peculiarità della Regione Sardegna, fra cui l'indisponibilità dell'infrastruttura fisica del gasdotto di trasporto e l'assenza del Responsabile del Bilanciamento, si rende necessario il ricorso a mezzi di trasporto alternativi come i carri cisterna criogenici contenenti gas naturale liquefatto, da rifornire per tramite di un Operatore infrastrutturale di deposito costiero, che alimentino gli impianti di distribuzione di gas naturale sull'isola oltre che, eventualmente, utenti direttamente serviti dal Trasportatore.

Obiettivo del presente documento, è quindi quello di definire le condizioni contrattuali per i servizi (i) di trasporto del gas naturale liquefatto e (ii) di bilanciamento ai fini del servizio di trasporto, ad oggi non regolati, strumentali all'immissione della materia prima nelle reti di distribuzione della Regione Sardegna, nel rispetto dei principi di trasparenza e di omogeneità nonché di parità di trattamento di tutti i potenziali Utenti del Bilanciamento (UdB), i quali devono trasmettere ad ERG, almeno 30 giorni prima della decorrenza del servizio, apposita richiesta di erogazione del servizio e conferimento dei volumi di trasporto secondo il documento "Allegato I" alle presenti CGC.

Si precisa che le condizioni tecnico-economiche ("Condizioni") dettagliate nel presente documento:

- hanno carattere transitorio, in attesa che le descritte attività/servizi vengano ricondotte entro il perimetro del trasporto regionale regolato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nonché dalle altre Istituzioni interessate, e/o venga creato un sistema regionale di trasporto tramite gasdotti che le sostituisca;
- sono da considerarsi integrative del "Codice di Rete Trasporto", le cui clausole, per quanto compatibili, si applicano anche a quanto disciplinato dalle presenti CGC;
- sono operative dalla data della loro pubblicazione sul sito internet di ERG, e potranno subire variazioni;
- sono poste in consultazione per 30 giorni consecutivi a far data dalla loro pubblicazione sul sito internet di ERG. Le osservazioni, che dovranno pervenire nelle modalità ivi indicate, verranno valutate da ERG, la quale presenterà all'ARERA una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, con propri commenti ed unitamente ad eventuali proposte di aggiornamento che ritenesse di dover apportare alle Condizioni.

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, valgono le definizioni dei provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: "ARERA"), nonché le seguenti:

- **Codice:** il Codice di Rete tipo per il Trasporto;
- **Materia prima:** gas naturale, nella forma di Gas Naturale Liquefatto (GNL), poi rigassificato ai fini dell'immissione nelle reti di distribuzione;

- **Operatore infrastrutturale di deposito costiero:** soggetto di mercato proprietario delle infrastrutture per l'approdo e lo stoccaggio costiero del GNL che svolge anche l'attività di approvvigionamento all'ingrosso;
- **Punto di immissione (o citygate):** punto di riconsegna presso il quale viene reso disponibile il gas naturale ad una impresa distributrice (il cui elenco è opportunamente pubblicato da ERG sul proprio Sito internet);
- **Trasporto della materia prima:** attività condotta da ERG, anche eventualmente facendo ricorso a soggetti terzi, consistente nella movimentazione della materia prima dal punto di approvvigionamento all'ingrosso fino al Punto di immissione, che include anche l'eventuale ricorso a depositi criogenici intermedi collocati in Sardegna o a ogni altra tecnologia o infrastruttura, anche di terzi, necessaria per consentire e/o ottimizzare il trasporto della materia prima fino ai depositi locali criogenici con annessi rigassificatori, o ad altre infrastrutture, direttamente asserviti alle reti di distribuzione locali;
- **Potere calorifico superiore convenzionale (PCS):** Potere Calorifico Superiore medio del GNL consegnato dal Fornitore di GNL, e/o dall'Operatore infrastrutturale di deposito costiero rilevante ai fini della fatturazione agli UdB, determinato sulla base delle caratteristiche della materia prima dichiarate da detto fornitore e/o operatore;
- **Punto di approvvigionamento all'ingrosso:** luogo fisico presso il quale avviene il carico della materia prima per il successivo trasporto in favore degli UdB;
- **Fornitore di GNL:** uno o più soggetti contrattualizzati dall'UdB per la fornitura del GNL;
- **Utente del Bilanciamento (UdB):** è l'utente del servizio di trasporto del gas naturale e bilanciamento del servizio di trasporto servito da ERG.

2. Oggetto

Il presente documento ha per oggetto i seguenti servizi attualmente non regolati, offerti da ERG agli Utenti del Bilanciamento operanti nel territorio della Regione Sardegna:

- il trasporto della materia prima, dal deposito costiero dell'Operatore infrastrutturale fino ai diversi punti di immissione del gas nelle reti di distribuzione sarde (citygate) e eventuali utenti diretti;
- ove si renda necessario, e a discrezione di ERG in accordo con l'UdB interessato, il trasporto potrà avvenire con soluzioni alternative nelle varie forme, terrestre o marittimo, nazionale o internazionale;
- il bilanciamento ai fini del servizio di trasporto, per garantire la corretta attribuzione economica del servizio agli UdB interessati, oltre che la continuità e la sicurezza dello stesso.

3. Disciplina del trasporto della materia prima nella Regione Sardegna

3.1 Trasporto regionale

La Società ERG fornisce il trasporto terrestre della materia prima dal deposito costiero dell'Operatore infrastrutturale fino ai citygate (ivi incluso lo stoccaggio e la rigassificazione).

Tale attività, eventualmente col ricorso anche a soggetti terzi, viene garantita grazie all'utilizzo di carri criogenici contenenti GNL.

Mensilmente, entro il ventesimo giorno del mese precedente (m-1), ciascun UdB comunica i quantitativi di materia prima (QR) da trasportare nel mese (m), che ERG renderà disponibili presso i suddetti citygate contenuti nella "Richiesta di erogazione del servizio di trasporto alternativo, ai sensi delle CGC, con impegno

iniziale di conferimento dei volumi di trasporto” (Allegato I alle CGC), il cui format è disponibile sul sito web di ERG.

Per tale attività ERG applica a ciascun UdB il corrispettivo in euro/MWh denominato “Prezzo per il servizio di Trasporto Regionale sardo (PTR)” determinato trimestralmente. Il corrispettivo tiene conto, per ciascun trimestre “t”: (i) dei costi storici sostenuti da ERG nei trimestri precedenti; (ii) della stima dei costi che ERG prevede di sostenere nel corso dell’anno “a” in cui il trimestre “t” è inserito; (iii) della necessità di recuperare eventuali extra-costi non coperti, ovvero che non si prevede possano essere coperti, del trimestre precedente “t-1” dall’applicazione del corrispettivo PTR in vigore al momento del calcolo dello stesso per il trimestre “t”. Il valore del corrispettivo PTR è pubblicato trimestralmente sul sito internet della Società ERG.

3.2. Trasporto della materia prima in assenza del ricorso all’infrastruttura di deposito costiero

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile ricorrere all’infrastruttura di deposito costiero dell’Operatore infrastrutturale, ERG, al fine di garantire la continuità e la sicurezza dell’approvvigionamento ai diversi punti di riconsegna del trasporto, potrà avvalersi, in accordo con gli UdB interessati e previa disponibilità dei relativi contratti con i fornitori, di soluzioni alternative di trasporto nelle varie forme, terrestri o marittimo, nazionale o internazionale. In tal caso, si applicheranno le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 3.2.1 e 3.2.2.

3.2.1 Trasporto internazionale

La Società ERG fornisce, ove necessario, il trasporto, marittimo e/o terrestre, della materia dal punto di approvvigionamento all’ingrosso estero presso il fornitore del GNL fino al punto di carico marittimo nazionale. Tale attività, eventualmente col ricorso anche a soggetti terzi, viene garantita grazie all’utilizzo di carri criogenici contenenti GNL.

Per tale attività ERG applica a ciascun UdB il corrispettivo in euro/MWh denominato “Prezzo per il servizio di Trasporto Internazionale (PTI)” determinato trimestralmente, che tiene conto, per ciascun trimestre “t”: (i) dei costi storici sostenuti da ERG nei trimestri precedenti; (ii) della stima dei costi che ERG prevede di sostenere nel corso dell’anno solare “a” in cui il trimestre “t” è inserito; (iii) della necessità di recuperare eventuali extra-costi non coperti, ovvero che non si prevede possano essere coperti, del trimestre precedente “t-1” dall’applicazione del corrispettivo PTI in vigore al momento del calcolo dello stesso per il trimestre “t”. Il valore del corrispettivo PTI è pubblicato trimestralmente sul sito internet della Società ERG.

3.2.2 Trasporto nazionale

La Società ERG fornisce il trasporto, marittimo e/o terrestre, comprensivo dei costi di caricamento e scarico, della materia prima dal punto di carico marittimo nazionale fino al punto di immissione del gas nella rete di distribuzione.

Tale attività, eventualmente col ricorso anche a soggetti terzi, viene garantita grazie all’utilizzo di carri criogenici contenenti GNL.

Per tale attività ERG applica a ciascun UdB due corrispettivi in euro/MWh denominati “Prezzo per il servizio di Trasporto Nazionale fino al punto di approdo in Sardegna (PTN)” e “Prezzo per il servizio di Trasporto Regionale sardo (PTR)” determinati trimestralmente. Entrambi i corrispettivi tengono conto, per ciascun trimestre “t”: (i) dei costi storici sostenuti da ERG nei trimestri precedenti; (ii) della stima dei costi che ERG prevede di sostenere nel corso dell’anno “a” in cui il trimestre “t” è inserito; (iii) della necessità di recuperare eventuali extra-costi non coperti, ovvero che non si prevede possano essere coperti, del trimestre precedente “t-1” dall’applicazione del corrispettivo PTN e/o PTR in vigore al momento del calcolo dello stesso per il trimestre “t”.

Il valore dei corrispettivi PTN e PTR è pubblicato trimestralmente sul sito internet della Società ERG.

4. Bilanciamento della rete ai fini del servizio di trasporto regionale

4.1 Allocazione delle partite fisiche ed economiche degli UdB

Al termine di ogni quadrimestre ERG effettua l'allocazione a ciascun UdB dei quantitativi fisici di gas di competenza (QC) di ciascuno dei quattro mesi precedenti:

- i. determinando, per ciascun Punto di immissione (*citygate*), il totale dei volumi immessi presso gli stessi in ciascuno dei quattro mesi precedenti come risultanti dalle misure rilevate presso ciascun punto di riconsegna;
- ii. ove il totale del gas immesso, determinato come al punto precedente, non dovesse eguagliare il totale del gas trasportato, attribuendo al singolo UdB anche il differenziale *pro quota* sulla base dell'incidenza percentuale delle quantità richieste dal singolo UdB mensilmente (QR).

Le competenze fisiche così determinate, in megawattora:

- concorrono nella determinazione del conguaglio quadrimestrale della fatturazione mensile dei corrispettivi dovuti dagli UdB a ERG per tutti i servizi resi nell'ambito del presente documento;
- sono utilizzate per il calcolo della penalità di sbilanciamento di cui al successivo paragrafo 4.2;
- concorrono a determinare la quota di "oneri di servizio" dovuti a ERG per il complesso delle attività svolte in virtù del presente documento secondo quanto previsto nel paragrafo 5.

4.2 Penalità di sbilanciamento del servizio di trasporto

Nel caso in cui, per motivi attribuibili all'UdB, in esito all'attività di cui al par. 4.1, si renda necessario trasportare nel mese (m) quantitativi di materia prima che differiscano rispetto alla quantità QR per un valore assoluto superiore al 5% comunicata entro il ventesimo giorno del mese precedente (m-1), ERG applica il corrispettivo in euro/MWh denominato "Prezzo per lo Sbilanciamento (PS)" ai quantitativi in eccesso rispetto alla soglia sopra indicata.

5. Oneri di servizio trasporto

A copertura dei costi di gestione sostenuti rispetto alle attività amministrative e operative svolte da ERG in virtù delle presenti Condizioni Generali di Contratto, relative all'attività di trasporto della materia prima e bilanciamento per il servizio di trasporto, la stessa applica il corrispettivo unitario denominato "Oneri di Servizio Trasporto (OST)", rivalutato trimestralmente sulla base del livello di copertura dei costi ottenuto dall'applicazione del predetto corrispettivo.

Il valore del corrispettivo OST è pubblicato trimestralmente sul sito internet della Società ERG.

6. Impegni dell'UdB

6.1. Fatturazione e pagamento

Mensilmente, con riferimento al mese precedente e per ciascun UdB, ERG emette le fatture per i servizi erogati in virtù delle presenti CGC contenenti l'applicazione dei corrispettivi unitari come sopra definiti, riassunti come dalle Tabelle 1 e 2 seguenti:

Tabella 1: Corrispettivi unitari con il ricorso all'infrastruttura di deposito costiero

Componente	Descrizione	Unità di misura
PTR	Trasporto regionale sardo	euro/MWh
PS	Penale di sbilanciamento	euro/MWh
OST	Oneri di Servizio Trasporto	Euro/MWh

Tabella 2: Corrispettivi unitari in assenza dell'infrastruttura di deposito costiero

Componente	Descrizione	Unità di misura
PTI	Trasporto internazionale	euro/MWh
PTN	Trasporto fino al punto di approdo in Sardegna	euro/MWh
PTR	Trasporto regionale sardo	euro/MWh
PS	Penale di sbilanciamento	euro/MWh
OST	Oneri di Servizio Trasporto	Euro/MWh

Ai fini della fatturazione mensile verso ciascun UdB, i corrispettivi PTI, PTN, PTR e OST vengono moltiplicati mensilmente per le quantità immesse ai citygate per ciascun UdB pro quota, sulla base delle quantità richieste (QR).

Quadrimestralmente tali quantitativi totali vengono rideterminati, secondo quanto espresso nel paragrafo 4, e, unitamente alla componente PS, se dovuta, sono oggetto di fatturazione a conguaglio.

Ai fini della determinazione dei quantitativi di gas (Smc) oggetto di fatturazione, l'energia (MWh) allocata a ciascun UdB come risultante da tutte le attività oggetto delle presenti CGC, viene convertita in standard metri cubi per mezzo del Potere Calorifico Superiore convenzionale della materia prima come comunicato e aggiornato dall'Operatore infrastrutturale di deposito costiero e/o dal Fornitore di GNL; in particolare ERG determina e applica ai fini della fatturazione la media ponderata trimestrale dei PCS dei carichi di GNL ricevuti dall'Operatore infrastrutturale di deposito costiero e/o dal Fornitore di GNL.

Le fatture verranno emesse entro il quindicesimo giorno di ogni mese solare e il pagamento delle stesse dovrà pervenire entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di emissione.

Per l'accesso ai servizi regolati dalle presenti CGC, e al fine di garantire la copertura delle obbligazioni di pagamento derivanti dall'erogazione dei medesimi servizi, l'UdB deve presentare, quale prerequisito, una idonea garanzia finanziaria¹ determinata nella misura di un terzo della somma del corrispettivo annuale per il servizio di trasporto erogato ai sensi dell'art. 3 delle presenti CGC e, con le stesse modalità, degli oneri di servizio. Trimestralmente, la garanzia presentata viene sottoposta ad un controllo per verificare se, tenuto

¹ La garanzia dev'essere presentata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da Istituto bancario o assicurativo, attenendosi fedelmente al *format* pubblicato da ERG sul proprio Sito internet.

conto dei quantitativi richiesti dall'UdB fino a quel momento, la stessa si discosti per un valore superiore al più o meno del 10% rispetto a quella inizialmente presentata ovvero successivamente integrata. In caso di scostamento superiore al +10%, l'UdB è tenuto a presentare l'integrazione della garanzia finanziaria richiesta da ERG, entro i successivi 10 giorni lavorativi. Viceversa, nel caso di scostamento superiore al -10%, l'UdB ha facoltà di richiedere e ottenere un conseguente adeguamento.

Per i casi di inadempimento dell'UdB, ovvero i casi di mancato pagamento di tutte le fatture emesse in virtù del presente documento, ERG può escutere immediatamente la garanzia, che l'UdB sarà tenuto a reintegrare entro 10 giorni lavorativi.

In caso di mancato reintegro della garanzia entro detto termine, ovvero in caso di mancato pagamento di più di tre fatture anche non consecutive per un complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestatata, ERG può risolvere di diritto il contratto disciplinato dalle presenti CGC.

Per i restanti casi di inadempimento, ERG può risolvere il rapporto contrattuale disciplinato dalle presenti CGC previa diffida scritta ad adempiere entro 30 giorni dal suo ricevimento.

7. Validità delle CGC

Le presenti Condizioni sono efficaci a decorrere dal primo aprile 2023, e hanno validità transitoria, fino a nuovi interventi normativi o regolatori oltre alle altre cause descritte nella Premessa del presente documento.

ERG si impegna a dare tempestiva comunicazione agli Utenti del Bilanciamento, e all'Autorità, su ogni aggiornamento delle Condizioni descritte in questo documento, nonché sulla futura disponibilità del sistema di trasporto.